

La Corte a seguito di questione sollevata in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht – Bozen dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».

A tale decisione la Corte perviene ritenendo sussistente una violazione della disciplina della proprietà privata di cui all'art.42 Cost. e in particolare osservando che:

non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari¹, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela **l'irragionevolezza e la sproporzione** della scelta operata da quello provinciale.

La disposizione censurata, pertanto, ha **superato il limite** oltre il quale la **compressione del diritto di proprietà**, in mancanza di **indennizzo**, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l'apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

¹ In riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, questa Corte ha precisato che la diversa durata del vincolo da esse eventualmente prevista nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica è compatibile con la Costituzione, purché la stessa si fondi su «ragioni giustificative [...] apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà» (sentenza n. 179 del 1999).